

Stabile organizzazione ai fini IVA.

Con il Regolamento 15 marzo 2011, n. 282 il Consiglio dell'Unione Europea fornisce un'importante interpretazione sulle regole Iva in materia di territorialità di servizi.

Tra le novità assume rilevanza l'introduzione della definizione di **stabile organizzazione**, prima d'ora del tutto assente in campo Iva.

In particolare la stabile organizzazione viene definita come *“qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica (intendendosi per tale il luogo dove sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa), caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione e di fornire i servizi previsti:*

- *dagli artt. 45 e 192-bis della direttiva n. 2006/112/CE;*
- *a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il noleggio di un'imbarcazione da diporto a una persona che non è soggetto passivo (art. 56, par. 2, comma 2, direttiva n. 2006/112/CE;*
- *fino al 31 dicembre 2014, per via elettronica (art. 58 direttiva n. 2006/112/CE)”.*

Il regolamento chiarisce inoltre che *“disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione”.*